

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Rito del lavoro, rifiuto del datore di intraprendere la procedura conciliativa, conseguenze sui termini decadenziali

In caso di richiesta del tentativo di conciliazione alle commissioni di conciliazione istituite presso la Direzione provinciale del lavoro, opera l'[art. 410 c.p.c., comma 5 e ss.](#), in base al quale copia della richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa parte istante, alla controparte. Se il datore di lavoro intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, la richiesta si intende rifiutata dal datore di lavoro e ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria; in caso, invece, di accettazione della procedura, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, da tenersi entro i successivi trenta giorni. Può accadere che la procedura richiesta sia accettata dalla controparte ed effettivamente espletata ma si concluda con un esito negativo; nella diversa ipotesi, ricorre invece specificamente la fattispecie regolata dall'ultima parte della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2: l'esito

*negativo del componimento stragiudiziale è determinato dall'immediato rifiuto della controparte di intraprendere la procedura conciliativa; in tale caso (cui, per espressa previsione legale, va equiparato quello del mancato accordo all'espletamento della procedura conciliativa), dal "rifiuto o dal mancato accordo" decorre il termine di decadenza fissato in sessanta giorni, senza che possa invocarsi l'ulteriore termine sospensivo di 20 giorni previsto dall'[art. 410 c.p.c., comma 2](#), e senza che il rifiuto di aderire alla conciliazione debba essere comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro ovvero alla controparte.*

NDR: in senso conforme all'ultima parte della massima secondo Cass. n. 27948 del 2018.

### **Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 23.5.2019, n. 14057**

*...omissis...*

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 352 del 2017, ha confermato la pronuncia di primo grado che, all'esito del procedimento ex L. n. 92 del 2012, aveva accertato la decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, di *omissis* dall'impugnativa del licenziamento a lui intimato in data 6.8.2015 dalla *omissis*SPA, per non aver depositato il ricorso giudiziale entro il termine di 60 giorni dal rifiuto dell'azienda della richiesta di tentativo di conciliazione; in particolare, la Corte territoriale, rilevato che la DTL aveva comunicato al lavoratore la mancata adesione del datore di lavoro alla procedura conciliativa in data 29.10.2015, ha dichiarato maturata la decadenza dall'impugnazione giudiziale, con riguardo al ricorso depositato in cancelleria il 6.2.2016.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore, affidato ad un unico motivo;

ha resistito la società con controricorso; ha depositato memoria il PG, con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Con un unico motivo, è dedotta - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, e art. 410 c.p.c.; secondo la parte ricorrente, il mancato deposito, da parte del datore di lavoro, della memoria contenente le proprie difese nel termine di giorni 20, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., comma 7, non integrerebbe un "rifiuto" idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2; la mancata previsione di un obbligo di comunicazione al lavoratore della chiusura del procedimento determinerebbe una situazione di incertezza per il lavoratore, tanto più in presenza di una decadenza "speciale" (di 60 giorni) rispetto a quella generale di 180 giorni, prevista dal medesimo comma 2 dell'art. 6;

il motivo è da respingere;

la L. n. 604 del 1966, art. 6, nel testo *ratione temporis* vigente, come sostituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, stabilisce che: "1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta (...) 2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato (...). Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo"; il lavoratore può, dunque, scegliere, alternativamente, per impedire l'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale (id est: quella del comma 1 dell'art. 6 cit.) sia la strada del ricorso giudiziale sia quella della comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, sempre nel termine di 180 giorni (cfr. Cass. n. 17253 del

2016, secondo cui la comunicazione della richiesta alla controparte può realizzare il suo effetto anche se inviata a mezzo fax);  
in caso di richiesta del tentativo di conciliazione alle commissioni di conciliazione istituite presso la Direzione provinciale del lavoro, opera l'art. 410 c.p.c., comma 5 e ss., in base al quale copia della richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa parte istante, alla controparte. Se il datore di lavoro intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, la richiesta si intende rifiutata dal datore di lavoro e ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria; in caso, invece, di accettazione della procedura, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, da tenersi entro i successivi trenta giorni;  
può accadere, tuttavia, che la procedura richiesta sia accettata dalla controparte ed effettivamente espletata ma si concluda con un esito negativo; è l'ipotesi affrontata da Cass. n. 14108 del 2018 secondo cui, in tal caso, non opera il termine di sessanta giorni previsto testualmente dall'ultima parte della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, solo "qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento"; per la richiamata sentenza, in tale ipotesi, resta invece "efficace l'originario termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento", precisandosi tuttavia che esso, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., comma 2, è sospeso "per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi";  
nella diversa ipotesi, che è quella all'attenzione di questo Collegio, ricorre invece specificamente la fattispecie regolata dall'ultima parte della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2: l'esito negativo del componimento stragiudiziale è determinato dall'immediato rifiuto della controparte di intraprendere la procedura conciliativa; in tale caso (cui, per espressa previsione legale, va equiparato quello del mancato accordo all'espletamento della procedura conciliativa), secondo Cass. n. 27948 del 2018, dal "rifiuto o dal mancato accordo" decorre il termine di decadenza fissato in sessanta giorni, senza che possa invocarsi l'ulteriore termine sospensivo di 20 giorni previsto dall'art. 410 c.p.c., comma 2, e senza che "il rifiuto di aderire alla conciliazione debba essere comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro" ovvero, come qui ulteriormente si precisa, alla controparte (id est: al lavoratore);  
d'altro canto, ha osservato Cass. n. 27948 cit, il destinatario del rifiuto è chi ha inoltrato la richiesta di tentativo di conciliazione, il quale viene posto a conoscenza, "in tal modo" (recte attraverso il procedimento delineato dall'art. 410 c.p.c.) del momento in cui decorre il "terzo" termine decadenziale di 60 giorni, mentre "una doppia comunicazione, ove fosse ritenuta indispensabile pur in assenza di una previsione legislativa, porrebbe l'ulteriore problema di stabilire quando si debba ritenere integrata la fattispecie che stabilisce il dies a quo" (cfr. Cass. n. 27948 del 2018, in motivazione, p. 2.);  
a questi principi si è attenuta la sentenza impugnata che correttamente ha accertato la maturata decadenza, L. n. 604 del 1966, ex art. 6, comma 2, ult. parte, per essere stato il ricorso giudiziale depositato in cancelleria oltre il termine di sessanta giorni dal "rifiuto" del datore di lavoro di intraprendere la procedura conciliativa, manifestato nei sensi delineati dalla normativa esaminata;  
conclusivamente il ricorso va respinto, con le spese liquidate in dispositivo secondo soccombenza;  
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

[www.LaNuovaProceduraCivile.com](http://www.LaNuovaProceduraCivile.com)